

Costruire ponti nello spazio di giustizia dell'UE e oltre, attraverso la tecnologia Internet ¹

Francesca Fieconi

Sommario: 1.L'attore principale: la Rete giudiziaria europea.- 2.Il portale della giustizia elettronica come strumento informatico di punta europeo.- 3. Il quadro giuridico rilevante relativo al portale della giustizia elettronica. 4. Il codex e. come portafoglio di giustizia elettronica di nuova generazione.- 5. Conclusioni.

1.L'attore principale: la Rete giudiziaria europea

La libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone attraverso le frontiere è in costante aumento nell'Unione Europea. La grande varietà di sistemi giuridici nazionali, insieme alla nuova legislazione dell'Unione, ha portato alla necessità di fornire supporto e informazioni attraverso una rete specifica alle autorità che si occupano di casi transfrontalieri. Questi casi possono riguardare controversie commerciali, di consumo o di lavoro, divorzi, affidamento di minori o questioni di successione. Pertanto, nello spazio europeo di giustizia non si dovrebbe impedire o scoraggiare l'esercizio dei diritti dei singoli, il che significa che l'autonomia procedurale, l'eventuale incompatibilità e la complessità dei sistemi giuridici o amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire un ostacolo, ma è probabile che funzionino come vere e proprie barriere.

Nelle questioni civili con implicazioni transfrontaliere, l'Unione Europea ha sviluppato la cooperazione giudiziaria, creando ponti tra i diversi sistemi giuridici e non solo. I suoi obiettivi principali sono la certezza del diritto e un accesso facile ed efficace alla giustizia, che implica l'identificazione della giurisdizione competente, la chiara designazione della legge applicabile e procedure di riconoscimento ed esecuzione rapide ed efficaci (articolo 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); protocolli nn. 21 e 22 allegati ai Trattati).

¹ Questo articolo è un estratto della presentazione "EJN - Portale della giustizia elettronica: Istruzioni per l'uso" tenuta in occasione della conferenza EJTN – European Judicial Training Network su “ Responsabilità civile da intelligenza artificiale”, tenutasi a Roma il 25/26 maggio 2023.

A questo proposito, la Rete giudiziaria europea (RGE) è l'istituzione europea incaricata di riunire le autorità nazionali responsabili dell'assistenza ai tribunali locali e di facilitare la cooperazione giudiziaria e legale tra gli Stati membri. La RGE - in materia civile e commerciale - è stata istituita con la decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 ed è entrata in funzione il 1° dicembre 2002. Questa base giuridica è stata modificata nel 2009. Tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca, partecipano alla RGE (in materia civile e commerciale). Per quanto riguarda l'Italia, la rete giudiziaria ha sede presso il Ministero della Giustizia italiano, nell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria internazionale. Attualmente ci sono cinque punti di contatto che sono membri della magistratura e fanno parte della RGE.

La rete è composta dai punti di contatto designati dagli Stati membri, dalle autorità centrali previste da alcuni strumenti dell'UE, dai magistrati di collegamento e da qualsiasi altra autorità con responsabilità in materia di cooperazione giudiziaria tra attori statali (tribunali e autorità centrali). Inoltre, la decisione 2001/470/CE è stata modificata dalla decisione 568/2009/CE del 18 giugno 2009 relativa al potenziamento e al rafforzamento del ruolo della Rete giudiziaria europea (RGE) in materia civile e commerciale. Questa decisione ha introdotto un cambiamento importante: le associazioni professionali che rappresentano gli operatori del diritto, in particolare gli avvocati, i procuratori legali, i notai e gli ufficiali giudiziari, sono state autorizzate ad aderire alla rete (cfr. [decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001](#)).[5]).

La ricerca di buone pratiche comuni nelle questioni transfrontaliere è la principale preoccupazione della RGE e dei suoi punti di contatto. Ciò significa che lo scopo di questa istituzione è sempre in evoluzione. In quest'ottica, è degno di nota il fatto che nell'ultima riunione annuale dei punti di contatto tenutasi a Bruxelles il presidente si sia congratulato per l'intensa collaborazione e l'assistenza fornita agli operatori del diritto e alle autorità e per i loro sforzi "*per costruire ponti nell'UE e oltre*". I membri della RGE hanno accolto alcuni colleghi ucraini che hanno presentato le numerose sfide affrontate dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina e dopo l'inizio della legge marziale (una sezione speciale è stata dedicata ai minori ucraini).

Anche in materia penale, l'agenzia Eurojust, fondata nel 2003, rappresenta un'importante pietra miliare nella storia della cooperazione giudiziaria in materia penale, in quanto stimola e migliora il coordinamento delle indagini e delle azioni penali e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri. In particolare, facilita l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale e l'attuazione delle richieste di estradizione. Eurojust sostiene le autorità degli Stati membri in ogni modo possibile, in modo da rendere più efficaci le indagini e le azioni penali contro la criminalità transfrontaliera. Copre le stesse tipologie di reati e illeciti per i quali è competente l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'applicazione della legge (Europol), come il terrorismo, il traffico di droga, la tratta di esseri umani, la contraffazione, il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, i reati contro la proprietà o i beni pubblici (comprese le frodi e la corruzione), i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, i reati ambientali e la partecipazione a un'organizzazione criminale. Su richiesta di uno Stato membro, Eurojust può fornire assistenza nelle indagini e nei procedimenti giudiziari relativi ad altri tipi di reati.

A seguito dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, da marzo è attiva in Ucraina una [squadra investigativa comune dell'UE sostenuta da Eurojust](#). Nell'aprile 2022, la Commissione ha pubblicato una [proposta](#) per ampliare il mandato di Eurojust. Il [Parlamento](#) e il Consiglio hanno raggiunto un accordo poche settimane dopo sul mandato rivisto, che ora consentirà a Eurojust di conservare, analizzare, archiviare e condividere le prove di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità con le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri e con la Corte penale internazionale. Il nuovo regolamento di Eurojust dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE a giugno ed entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

In breve, la RGE rende possibile la costruzione di uno spazio giudiziario europeo sul campo, nella vita reale, in tutte le circostanze. A causa dell'attività trasversale del sistema giudiziario nell'area dell'UE, è ancora necessario aumentare il numero e il contributo dei Punti di contatto in ogni Stato membro, poiché le connessioni tra i giudici stanno crescendo grazie al rafforzamento della legislazione dell'UE.

2. Il portale della giustizia elettronica come strumento informatico di punta europeo

Lo strumento per semplificare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale è stato lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione della giustizia. Il progetto è stato lanciato nel giugno 2007 e ha portato a una strategia europea di giustizia elettronica. Gli strumenti della giustizia elettronica riguardano: il [portale europeo della giustizia elettronica](#), che mira a facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla giustizia in Europa , l'interconnessione dei casellari giudiziari a livello europeo, un migliore uso della videoconferenza durante i procedimenti giudiziari, strumenti di traduzione innovativi come la traduzione automatica, moduli dinamici online e una banca dati europea di traduttori e interpreti legali.

Oggi tutta la cooperazione giudiziaria transfrontaliera passa attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica. I temi trasversali del portale di giustizia elettronica sono la cooperazione e l'assistenza ai giudici nazionali, agli operatori del diritto e ai professionisti, alle autorità e ai cittadini, tenendo in grande considerazione l'indipendenza giudiziaria e la separazione dei poteri. In particolare, il Portale europeo della giustizia elettronica è concepito come uno strumento facile e tecnologico per aiutare le persone a trovare risposte a domande legali in materia di diritto civile. Ad esempio: un italiano in viaggio in Germania ha bisogno di un avvocato. Un imprenditore francese vuole consultare il catasto ungherese. Un giudice estone ha una domanda sul sistema giudiziario spagnolo. Le risposte a tutte queste domande possono essere trovate, in 23 lingue ufficiali dell'UE, sul Portale europeo della giustizia elettronica. Il portale raggiunge questo obiettivo semplificando e digitalizzando le comunicazioni, l'accesso alle procedure e alle informazioni legali e la connessione ai sistemi nazionali e tra di essi in un contesto transfrontaliero.

Con oltre 30.000 pagine di contenuti, il portale offre una grande quantità di informazioni e *link* su leggi e pratiche in tutti i Paesi e le lingue dell'UE. Sono inoltre disponibili informazioni sul patrocinio a spese dello Stato, sulla formazione giudiziaria, sull'ingiunzione di pagamento europea, sulle controversie di modesta entità europee e sulla videoconferenza, oltre a link a banche dati giuridiche e a registri online dell'insolvenza, delle imprese e dei terreni. Il portale comprende moduli di facile utilizzo per vari procedimenti giudiziari e linee guida.

Lo scopo principale è l'accesso alle informazioni nel settore della giustizia nell'Unione Europea, come ad esempio : - informazioni sui diritti dei cittadini, che contribuiscono a sensibilizzarli, - informazioni sul diritto dell'Unione Europea e sul diritto nazionale che recepisce il diritto dell'Unione Europea, - informazioni sulle procedure, che aiutano i cittadini a utilizzare i vari strumenti messi a loro disposizione per lo svolgimento di tali procedure, come i moduli dinamici o gli strumenti di ricerca per i professionisti e le autorità (giudiziarie), - informazioni sulle autorità competenti, che aiutano i cittadini a individuare le autorità competenti e le leggi nazionali pertinenti, nell'ambito di procedimenti giudiziari o extragiudiziari, - informazioni disponibili al pubblico contenute nei registri nazionali e dati relativi all'uso della giustizia elettronica e del diritto elettronico.

È in corso una campagna della Commissione per aumentare la visibilità del portale, con un *team* interno composto da sei persone, con costi di sviluppo e manutenzione esterni per quasi tre milioni di euro nel 2022. Nello stesso anno, il portale ha accolto quasi sei milioni di visitatori.

3. Il quadro giuridico rilevante relativo al portale della giustizia elettronica

L'attuale quadro giuridico relativo all'attività della RGE è facilmente reperibile nella sezione civile del portale e.JUSTICE ed è accessibile a tutti. Ci sono diversi argomenti riguardanti le questioni di cross-bordering tradotti nelle 23 lingue dell'UE. I punti di contatto possono anche essere interrogati dai giudici attraverso lo stesso strumento informatico. Essi forniranno informazioni utili per questioni giuridiche specifiche riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del diritto straniero nei casi di cross-bordering.

Ad esempio, per quanto riguarda la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze, il principale strumento giuridico in questo settore è il [Regolamento \(UE\) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale \("Regolamento Bruxelles I - rifusione"\)](#). Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale erano originariamente garantiti all'interno delle Comunità europee dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, un trattato firmato dagli allora sei Stati membri. Il regolamento Bruxelles I mira ad armonizzare le norme sui conflitti di giurisdizione all'interno dell'UE e a semplificare e accelerare il

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. È integrato dal [regolamento \(CE\) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale](#) ("regolamento Bruxelles II bis").

L'aumento della mobilità comporta anche lo sviluppo di legami familiari tra individui di nazionalità diverse. Le coppie binazionali devono sapere come chiamare i propri figli e i divorziati devono poter ricominciare da capo in un altro Paese senza interrompere i contatti con i propri figli. Per quanto riguarda i bambini rapiti da uno dei genitori, la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori^[3], che conta 101 (a luglio 2019) Stati contraenti, tra cui tutti gli Stati membri dell'UE, si basa su un obiettivo molto semplice: il rapido ritorno del minore rapito. Parallelamente, il [regolamento Bruxelles II bis](#) è stato recentemente emendato^[4]: uno degli obiettivi principali è migliorare le norme giuridiche che tutelano i minori nei casi di controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale, come quelle relative all'affidamento, al diritto di visita e alla sottrazione di minori.

Al fine di facilitare il recupero internazionale delle obbligazioni alimentari, il Consiglio ha adottato il [Regolamento \(CE\) n. 4/2009](#) nel dicembre 2008. Questo regolamento riunisce in un unico strumento norme uniformi sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione, nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali. Recentemente è stata pubblicata una Guida all'uso degli allegati del Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71665318>).

Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di insolvenza transfrontaliere, il [Regolamento \(UE\) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015](#), relativo alle procedure di insolvenza, stabilisce norme uniformi in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in questo settore. Al fine di abolire l'exequatur per le decisioni relative ai crediti non contestati, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il [Regolamento \(CE\) n. 805/2004](#) che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Il [Regolamento \(UE\) n.](#)

[650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo mira a eliminare gli ostacoli incontrati dai cittadini nell'esercizio dei loro diritti nel contesto delle successioni internazionali.

Per quanto riguarda l'armonizzazione delle norme di conflitto, sono stati adottati diversi strumenti a livello di UE per affrontare le questioni più importanti relative al diritto internazionale privato (in particolare i regolamenti di Bruxelles e di Roma). Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il [Regolamento \(CE\) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali \("Regolamento Roma I"\)](#). L'adozione del [Regolamento \(CE\) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali \("Regolamento Roma II"\)](#) ha permesso di creare un insieme uniforme di norme di conflitto per le obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. In questo modo si cerca di migliorare la certezza del diritto e la prevedibilità dell'esito delle controversie. Le norme di conflitto relative alle obbligazioni alimentari sono contenute nel Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (vedi sopra). Per quanto riguarda la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, nel dicembre 2010 il Consiglio ha adottato il [Regolamento \(UE\) n. 1259/2010](#), che stabilisce un quadro giuridico chiaro e completo per il divorzio e la separazione personale. Per quanto riguarda le successioni internazionali, il Regolamento (UE) n. 650/2012 determina, tra l'altro, la legge applicabile.

Per migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, il Consiglio ha adottato la [direttiva 2003/8/CE](#) che stabilisce norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato per tali controversie. Lo scopo della direttiva è garantire un livello "adeguato" di assistenza legale nelle controversie transfrontaliere per le persone che non dispongono di risorse sufficienti. Al fine di rendere l'accesso alla giustizia più semplice ed efficace per i cittadini e le imprese europee, l'Unione Europea ha introdotto norme procedurali comuni per la semplificazione e l'accelerazione delle controversie transfrontaliere di modesta entità e per il recupero transfrontaliero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione Europea. Si tratta del [Regolamento \(CE\) n. 861/2007](#) che istituisce un

procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del [Regolamento \(CE\) n. 1896/2006](#) che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Questi procedimenti sono facoltativi e aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle leggi nazionali. La [Direttiva 2008/52/CE](#) stabilisce norme comuni su alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, al fine di aumentare la certezza del diritto e incoraggiare così il ricorso a questo metodo di risoluzione delle controversie.

Il portale e. Justice favorisce anche la cooperazione transfrontaliera diretta tra i tribunali civili nazionali. L'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), del TFUE affida al Parlamento e al Consiglio il compito di adottare misure volte a garantire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e la compatibilità delle norme nazionali in materia di conflitto di leggi e di giurisdizione. Pertanto, il materiale giuridico pubblicato nel [portale europeo della giustizia elettronica](#) mira a facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla giustizia in Europa e viene continuamente aggiornato. Ad esempio, l'ultimo [Regolamento \(UE\) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale \(notificazione o comunicazione degli atti \(rifusione\)\)](#) ha lo scopo di semplificare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali, aumentando così l'efficienza e la rapidità delle procedure giudiziarie. L'articolo 19, relativo alla notificazione o comunicazione per via elettronica, stabilisce che la notificazione o comunicazione di atti giudiziari può essere effettuata direttamente a una persona che abbia un domicilio noto in un altro Stato membro con qualsiasi mezzo elettronico di notificazione o comunicazione previsto dalla legge dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione nazionale.

Al fine di semplificare e accelerare la cooperazione tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, il Consiglio ha adottato il [Regolamento \(UE\) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale](#). L'articolo 20 prevede l'assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza.

Gli Stati membri che consentono la notificazione o la comunicazione diretta forniscono alla Commissione informazioni sulle professioni o le persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o la comunicazione diretta degli atti nel loro territorio. La Commissione mette a disposizione tali informazioni attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica (articolo 20, paragrafo 2).

Il portale e.Justice ha lo scopo di approfondire anche la strategia dell'UE sullo Stato di diritto. Dal 2010, la Commissione europea pubblica una relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nell'UE. La relazione annuale monitora i progressi nei settori in cui l'UE ha il potere di agire, mostrando come la Carta sia stata presa in considerazione nei casi concreti, in particolare quando viene proposta una nuova legislazione dell'UE. Dal 2021, seguendo la [strategia di rafforzamento dell'applicazione della Carta nell'UE](#), la relazione sulla Carta si concentra ogni anno su una diversa area tematica di rilevanza strategica disciplinata dal diritto dell'UE. La relazione annuale offre l'opportunità di uno scambio di opinioni annuale con il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e i cittadini europei. Di conseguenza, le migliori pratiche degli Stati membri possono essere trovate anche nel portale della giustizia elettronica e sono alla portata di tutti (<https://e-justice.europa.eu/resultManagement.do?stext=best+practices+Charter+&itext=best+practices+Charter+&sco=any&slang=any&sctype=contentTypeAny&page=25&slmo=anytime&soption=c,n,a,&showPage=1&hval=6a081e8f8b22087bc4039e5ff1e23e0d>).

Infine, attraverso lo stesso portale si può trovare il [Quadro di valutazione della giustizia dell'UE](#) della Commissione, uno strumento informativo che mira ad assistere l'UE e gli Stati membri nel raggiungimento di una giustizia più efficace, fornendo dati oggettivi, affidabili e comparabili sulla qualità, l'indipendenza e l'efficienza dei sistemi giudiziari in tutti gli Stati membri. Tali dati sono inoltre essenziali per sostenere riforme incisive nei sistemi giudiziari nazionali.

A livello nazionale, l'UE promuove iniziative simili. Ad esempio, in Italia è stato lanciato Aldricus AJNITA, un portale che fornisce tutte le informazioni sulla legislazione italiana relativa al diritto dell'UE (<https://aldricus.giustizia.it/>), nonché sulla giurisprudenza interna e sul

dibattito relativo all'interpretazione del diritto dell'UE. Il progetto mira a rafforzare e rendere più efficiente la [Rete giudiziaria europea](#) in materia civile e commerciale (European Judicial Network, EJN) e risponde alla necessità di approfondire la conoscenza degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale sia in ambito giudiziario che professionale.

A tal fine, è stato realizzato questo portale nazionale per facilitare, tra l'altro, il dialogo tra i punti di contatto nazionali ed europei, portale che è accessibile a tutti gli interessati. Nel portale Aldricus, che comprende anche un blog, convergono informazioni e materiali di interesse (legislazione; giurisprudenza interna, internazionale e sovranazionale; link a siti web rilevanti). Tra le attività previste, anche alcune visite di studio in Italia di rappresentanti della rete di cooperazione giudiziaria civile provenienti da altri Stati membri dell'UE. Lanciato il 7 e l'8 novembre 2019, nell'ambito di un [kick-off meeting](#) relativo a "La circolazione dei provvedimenti provvisori in materia civile e degli atti pubblici all'interno dell'Unione Europea" (disponibile sulla pagina Facebook del Ministero della Giustizia italiano, vedi [qui](#) e [qui](#)), il progetto è sviluppato da un consorzio composto dai seguenti partner: Ministero della Giustizia, Consiglio Nazionale del Notariato, Scuola Superiore della Magistratura, Università di Ferrara e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

4. Il sistema e. codex come portafoglio di giustizia elettronica di nuova generazione

Le iniziative dell'UE stanno procedendo rapidamente. Per garantire un approccio comune all'uso delle moderne tecnologie nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera e nell'accesso alla giustizia, diverse iniziative legali mirano a:- garantire la disponibilità e l'uso di mezzi di comunicazione elettronici nelle cause transfrontaliere tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri, laddove tale comunicazione sia prevista dagli strumenti giuridici dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria; - consentire l'uso di mezzi di comunicazione elettronici nelle cause transfrontaliere tra persone fisiche e giuridiche, nonché tra tribunali e autorità competenti, ad eccezione dei casi contemplati dai regolamenti sulla notificazione e la comunicazione degli atti;- facilitare la partecipazione delle parti di procedimenti civili e penali transfrontalieri a udienze orali

tramite videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza, per scopi diversi dall'assunzione di prove nelle cause civili e commerciali; - garantire che ai documenti non siano rifiutati o negati gli effetti legali solo a causa della loro forma elettronica (senza interferire con i poteri dei tribunali di decidere sulla loro validità, ammissibilità e valore probatorio in base alla legge nazionale); - garantire la validità e l'accettazione di firme e sigilli elettronici nel contesto della comunicazione elettronica nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera e nell'accesso alla giustizia.

Da un lato, per sostenere questo processo in corso, la Commissione europea ha proposto un regolamento sull'intelligenza artificiale (AI Act) che cerca di stabilire un quadro giuridico olistico per lo sviluppo, la diffusione e l'uso dell'IA nell'UE. L'idea è che un sistema di IA ben progettato sia un prerequisito importante per raggiungere gli obiettivi di qualità e che ogni Stato debba lavorare in questa direzione. Alcune delle caratteristiche principali di questa proposta includono la trasparenza e la responsabilità, la supervisione umana, i pregiudizi e la discriminazione, la protezione dei dati, il controllo della sicurezza delle IA ad alto rischio (come nel settore giudiziario), la responsabilità, la certificazione.²

D'all'altro lato, a livello europeo si è pienamente consapevoli che l'IA non può svilupparsi nel sistema giudiziario senza un'accurata digitalizzazione degli atti e dei procedimenti legali. A tal fine è importante considerare attentamente i potenziali benefici e le sfide della digitalizzazione e garantire che questi sistemi siano sviluppati e utilizzati in modo da rispettare i diritti umani e assicurare sicurezza, privacy e accessibilità. Non c'è da stupirsi se nel dicembre 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE³, proponendo un "approccio basato sugli strumenti". Questo approccio comprende una serie di misure per portare avanti la digitalizzazione a livello nazionale e dell'UE. La comunicazione affronta anche la modernizzazione del quadro legislativo per le procedure transfrontaliere dell'UE in materia di diritto civile, commerciale e penale, in linea con il principio del "*digitale per impostazione predefinita*"⁴, garantendo al contempo tutte le garanzie

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021PC0206>

³COM/2020/710 finale.

⁴Nel contesto della presente proposta di regolamento, il principio del "digitale di default" deve essere

necessarie (ad esempio, riconoscendo specificamente la necessità di evitare l'esclusione sociale). Questa proposta è stata annunciata dalla Commissione e inclusa nel suo programma di lavoro per il 2021⁵ (cfr. pacchetto "cooperazione giudiziaria digitale").

Insieme alla comunicazione del dicembre 2020, la Commissione ha adottato una proposta legislativa di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione nei procedimenti civili, commerciali e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX). La proposta mirava a stabilire una base giuridica per il sistema e-CODEX e a garantirne la sostenibilità e la futura gestione affidandola all'Agenzia dell'Unione Europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Il sistema e-CODEX è stato infine completato dal Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato di scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX). Il sistema, che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (Testo rilevante ai fini del SEE), è una *suite* di componenti software per la cooperazione giudiziaria dell'UE, sviluppata da un consorzio di Stati membri e finanziata dalla Commissione. Supporta la comunicazione nei procedimenti civili e penali consentendo lo scambio transfrontaliero sicuro e interoperabile di messaggi e documenti elettronici.

Il sistema e-CODEX sarà quindi lo strumento più adatto per la digitalizzazione delle procedure di cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Fornisce una soluzione interoperabile per il settore della giustizia per collegare i sistemi informatici delle autorità nazionali competenti, come la magistratura, o di altre organizzazioni. Il sistema e-CODEX dovrà quindi essere considerato come la soluzione preferibile per una rete di comunicazione interoperabile, sicura e decentrata tra i sistemi informatici nazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Ai fini del Regolamento, lo scambio elettronico di dati comprende qualsiasi contenuto trasmissibile in forma elettronica tramite il

inteso come un modo per migliorare l'efficienza e la resilienza della comunicazione, ridurre i costi e gli oneri amministrativi, rendendo il canale digitale di comunicazione il canale preferito da utilizzare.

⁵COM/2020/690 finale.

sistema e-CODEX, come testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, sotto forma di dati strutturati o non strutturati, file o metadati. Il suddetto regolamento, tuttavia, non prevede l'uso obbligatorio del sistema e-CODEX da parte degli Stati membri. Allo stesso tempo, nulla nel Regolamento dovrebbe impedire agli Stati membri di sviluppare e mantenere casi d'uso pilota (cfr. considerando 8, 9 e 10).

Come già sopra indicato, nel novembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato le **riformulazioni del regolamento sulla notificazione e comunicazione dei documenti e del regolamento sull'assunzione delle prove**. Questi prevedono che le autorità competenti degli Stati membri comunichino tra loro attraverso un sistema informatico decentrato (ad esempio per lo scambio di moduli standardizzati, documenti, ecc.), composto da sistemi informatici nazionali interconnessi attraverso una soluzione interoperabile (come e-CODEX). Pertanto, i due regolamenti istituiscono per la prima volta un quadro giuridico completo per la comunicazione elettronica tra le autorità competenti nei procedimenti giudiziari transfrontalieri.

Il lavoro sui due regolamenti è stato strettamente legato alla priorità generale dell'UE della digitalizzazione e della giustizia elettronica e al suo lavoro simultaneo nella giustizia penale. A seguito delle proposte della Commissione del 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio (i colegislatori) stanno negoziando un quadro legislativo sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche. In questo contesto, le proposte della Commissione⁶ sottolineano già l'importanza delle piattaforme elettroniche, ad esempio per la presentazione delle richieste, l'autenticazione degli ordini e le risposte dei fornitori di servizi.

Le conclusioni del Consiglio del dicembre 2020 su "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione - sfide attuali e prospettive future"⁷ sottolineano che la digitalizzazione dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel funzionamento del mandato d'arresto europeo (MAE).

Lo scambio di prove elettroniche avverrà tramite un sistema informatico decentralizzato identico a quello previsto dalla presente proposta o la

⁶ COM/2018/225 final - 2018/0108 (COD).

⁷Conclusioni del Consiglio "Il mandato d'arresto europeo e le procedure di estradizione - sfide attuali e prospettive future" 2020/C 419/09 (GU C 419 del 4.12.2020, pagg. 23-30).

proposta sulle prove elettroniche farà riferimento direttamente alla presente proposta. Questa iniziativa è coerente e crea collegamenti diretti con il regolamento e-IDAS⁸, in quanto introduce disposizioni sull'uso dei servizi fiduciari per la comunicazione elettronica tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tra tali autorità, persone fisiche e giuridiche. Concretamente, la proposta mira a eliminare ogni dubbio sulla validità giuridica dei documenti elettronici scambiati in questi contesti e crea un regime comune sull'uso e il riconoscimento delle firme e dei sigilli elettronici nelle procedure giudiziarie transfrontaliere.

All'inizio di giugno 2021, la Commissione ha adottato una proposta di modifica del regolamento e-IDAS per stabilire un quadro per l'identità digitale europea.⁹ La proposta risponde alla crescente domanda del settore pubblico e privato di soluzioni di identità elettronica che si basino su attributi specifici e garantiscano un elevato livello di fiducia in tutta l'UE. Il portafoglio di identità digitale proposto, che memorizza attributi e credenziali, consentirà alle persone fisiche e giuridiche di accedere ai servizi pubblici, compresi i servizi pubblici digitali che permettono alle persone fisiche e giuridiche di avviare procedimenti giudiziari transfrontalieri. Nel contesto della cooperazione giudiziaria transfrontaliera dell'UE e della comunicazione delle persone fisiche con le autorità competenti nei casi transfrontalieri, la proposta della Commissione su un quadro per l'identità digitale europea dovrebbe essere considerata alla luce dei futuri requisiti che la proposta stabilisce in materia di identificazione elettronica. Sebbene il presente regolamento non affronti i requisiti di identificazione per quanto riguarda l'accesso ai portali informatici nazionali gestiti dagli Stati membri o i requisiti relativi all'identificazione elettronica a distanza delle parti in una videoconferenza, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei requisiti per l'applicazione del Portafoglio europeo dell'identità digitale.

Data la natura altamente sensibile delle informazioni scambiate, è essenziale che l'attuazione dell'approccio "*toolbox*" alla digitalizzazione

⁸ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pagg. 73-114).

⁹ COM/2021/281 definitivo.

della giustizia avvenga in modo da garantire solidi *standard* di sicurezza informatica. Ciò è coerente con l'approccio delineato nella strategia dell'UE in materia di cybersicurezza¹⁰ e con la proposta di direttiva della Commissione sulle misure per un elevato livello comune di cybersicurezza in tutta l'Unione (NIS2)¹¹, approvata in via definitiva nel dicembre 2022¹², volta a migliorare ulteriormente le capacità di cybersicurezza degli enti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso nel settore della cybersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche. Sebbene il settore giudiziario degli Stati membri non rientri nell'ambito della proposta NIS2, è essenziale che gli Stati membri mettano in atto misure nazionali che garantiscano un livello comparabile di sicurezza informatica.

In seguito all'adozione di questa proposta, in linea con la suddetta strategia, sarà necessario organizzare una formazione tempestiva di tutti i professionisti della giustizia per garantire un'applicazione e un utilizzo corretti e senza interruzioni dei nuovi strumenti informatici.

Inoltre, tutte le informazioni, i dati e i documenti sarebbero gestiti da un'infrastruttura della Commissione o dall'infrastruttura dell'ente che gestisce il sistema (ad esempio, eu-LISA), mentre questi non parteciperebbero agli scambi transfrontalieri. eu-LISA è l'agenzia europea responsabile della gestione operativa di Eurodac, del Sistema d'informazione Schengen (SIS) e del Sistema d'informazione visti (VIS). In base alla recente legislazione, l'Agenzia è ora incaricata anche dello sviluppo e della gestione del Sistema europeo di ingresso/uscita (EES), del Sistema europeo di autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari per i cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN). Oltre all'evoluzione e allo sviluppo dei singoli sistemi, eu-LISA è stata incaricata di garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici su larga scala. L'interoperabilità e i suoi componenti forniranno dati più rapidi e affidabili sia alle autorità di gestione delle frontiere che a quelle preposte all'applicazione della legge, sia che si trovino alla scrivania che sul campo.

¹⁰ JOIN/2020/18 finale

¹¹ COM/2020/823 definitivo

¹² Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un elevato livello comune di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Per adempiere a questo mandato, l'Agenzia deve far funzionare tutti i sistemi informatici sotto la sua responsabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consentire lo scambio continuo e ininterrotto di dati tra le autorità nazionali che li utilizzano.

Alla base di questa scelta c'è la convinzione che un sistema centralizzato sarebbe penalizzato dal verificarsi di eventuali guasti concentrati in un unico punto, in quanto tutti i dati sarebbero conservati in un unico luogo, rispetto a un sistema decentrato in cui i dati sono conservati da ogni singolo Stato membro. Pertanto, è stato istituito un sistema informatico decentralizzato per lo scambio tra i tribunali e le autorità competenti e tra questi enti e le persone fisiche o giuridiche. La natura decentrata del sistema significa che non vi sarà alcuna memorizzazione o elaborazione dei dati da parte dell'ente incaricato della gestione operativa dei componenti del sistema. A seconda che il punto di accesso al sistema sia gestito da un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'UE o a livello nazionale, e a seconda di quali autorità nazionali trattino i dati personali e per quali finalità, si applicherà il Regolamento (UE) 2018/1725¹³, il Regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁴ o la Direttiva (UE) 2016/680¹⁵.

È istituito un punto di accesso elettronico europeo, sempre sul portale europeo della giustizia elettronica, da utilizzare per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche e autorità competenti nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I della proposta di Regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale transfrontaliera e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria. Anche in questo caso, la Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, della manutenzione,

¹³ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39-98).

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

¹⁵ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131).

della sicurezza e del supporto del punto di accesso elettronico europeo. Il punto di accesso elettronico europeo consentirà alle persone fisiche e giuridiche di presentare reclami, avviare richieste, inviare e ricevere informazioni procedurali rilevanti e comunicare con le autorità competenti.

5. Conclusioni

Tenendo conto di tutti i passi già intrapresi da tempo nella cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, non c'è motivo di temere un sistema giudiziario dell'UE regolato da strumenti informatici. La corretta digitalizzazione dei documenti legali e la cooperazione giudiziaria attraverso il principio del *digital by the default* sono il primo passo per la costruzione di un quadro giuridico olistico affidabile per lo sviluppo, la diffusione e l'uso dell'IA nell'UE.

Un sistema di IA ben progettato è anche un importante prerequisito per raggiungere i suddetti obiettivi di qualità e ogni Stato dovrebbe lavorare in questa direzione. In particolare, è indiscutibile che le caratteristiche fondamentali di un sistema di IA affidabile comprendono la trasparenza e la responsabilità, la supervisione umana, i pregiudizi e la discriminazione, la protezione dei dati, il controllo della sicurezza delle IA ad alto rischio, la responsabilità e la certificazione, come già stabilito dalla proposta di legge europea sull'IA.

Il regolamento e.Codex, considerato come un sistema informatico decentralizzato per lo scambio di moduli, documenti, ecc. standardizzati, interconetterà i sistemi informatici nazionali attraverso una soluzione interoperabile tra le diverse giurisdizioni nel rispetto della loro indipendenza. Il Regolamento e-IDAS, introducendo disposizioni sull'uso di servizi fiduciari per la comunicazione elettronica tra autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tra queste autorità, persone fisiche e giuridiche, cerca di eliminare ogni dubbio sulla validità giuridica dei documenti elettronici scambiati in questi contesti e crea un regime comune sull'uso e il riconoscimento delle firme e dei sigilli elettronici nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. In effetti, i due Regolamenti istituiscono per la prima volta un quadro giuridico completo per la comunicazione elettronica tra le autorità competenti nei procedimenti giudiziari transfrontalieri. Mentre il sistema eu.LISA garantirà l'interoperabilità dei sistemi informatici su larga scala.

A seconda che il punto di accesso al sistema sia gestito da un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'UE o a livello nazionale, e a seconda di quali autorità nazionali trattino i dati personali e per quali finalità, si applicheranno anche il Regolamento (UE) 2018/1725¹⁶, il Regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁷ o la Direttiva (UE) 2016/680.¹⁸

Infine, l'approccio delineato nella strategia dell'UE in materia di cybersicurezza¹⁹ e nella direttiva sulle misure per un elevato livello comune di cybersicurezza in tutta l'Unione (NIS2)²⁰, mira a migliorare ulteriormente le capacità di cybersicurezza degli enti pubblici e privati, delle autorità competenti e dell'Unione nel suo complesso nel campo della cybersicurezza e della protezione delle infrastrutture critiche. Sebbene il settore giudiziario degli Stati membri non rientri nell'ambito della proposta NIS2, è essenziale che gli Stati membri mettano in atto misure nazionali che garantiscano un livello comparabile di sicurezza informatica.

¹⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39-98).

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

¹⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131).

¹⁹ JOIN/2020/18 finale

²⁰ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un elevato livello comune di cybersicurezza nell'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (Testo rilevante ai fini del SEE).